

Norme Tecniche Operative - ALLEGATO 4
DOTAZIONE PARCHEGGI: SCHEDA RIASSUNTIVA

<p>Art. 44 Dotazione di parcheggi privati pertinenziali, comma 5:</p> <p>Ad eccezione delle zone "A" e fatte salve eventuali diverse prescrizioni delle presenti norme, al servizio delle nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, ristrutturazioni edilizie con modifica di destinazione d'uso, realizzabili mediante intervento diretto, devono essere previste superfici per parcheggi non inferiori a 1 mq ogni 10 mc di volume lordo di costruzione (L. 122/89).</p>	<p><u>Parcheeggi privati pertinenziali</u></p> <p>Ad eccezione delle zone "A", per tutte le zone fatte salve diverse disposizioni specifiche</p>
<p>Art. 44 Dotazione di parcheggi privati pertinenziali, comma 6:</p> <p>Fermo restando quanto stabilito al precedente punto in ordine alla superficie minima di parcheggio privato da rispettare, è prescritta la dotazione di non meno di 2 posti auto per ogni unità abitativa realizzata mediante interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia che contemplino la totale demolizione con ricostruzione, di cui almeno 1 posto auto all'interno di un garage o di un posto auto all'interno di autorimesse singole o collettive. Per tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli interventi di ristrutturazione che contemplano l'aumento del numero delle unità abitative ad uso residenziale, fermo restando che non possono essere sottratti garage esistenti alle unità immobiliari preesistenti, il requisito di un posto auto interno per alloggio si intende soddisfatto anche con il ricavo di un posto macchina esterno in parcheggio di pertinenza del fabbricato. I posti auto dovranno essere indicati negli elaborati di progetto.</p>	<p><u>Parcheeggi privati pertinenziali</u></p> <p>Per tutte le zone fatte salve diverse disposizioni specifiche</p>
<p>Art. 44 Dotazione di parcheggi privati pertinenziali, comma 7:</p> <p>Per gli edifici con destinazione diversa da quella residenziale, in caso di intervento edilizio diretto di nuova edificazione, demolizione con ricostruzione e di ampliamento, dovrà essere garantita, fatte salve differenti disposizioni prescritte nella disciplina delle singole zone e aree e/o nel Repertorio Normativo, una dotazione minima di area privata adibita a parcheggio non inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 40 mq/100 mq della superficie utile di calpestio netta destinata ad attività commerciali aperte al pubblico, direzionali o ad altre attività terziarie complementari alla residenza; in caso di ampliamento il ricavo dell'area a parcheggio è richiesta qualora l'intervento comporti la realizzazione di nuove unità immobiliari;b) un posto auto per posto letto relativamente ad attività ricettivo alberghiere;c) 2 mq ogni posto a sedere relativo a sale spettacolo, riunione e convegno; <p>25 mq/100 mq di superficie utile di calpestio destinata ad attività produttive industriali ed artigianali, e destinate a depositi commerciali non aperti al pubblico</p>	<p><u>Parcheeggi privati pertinenziali per gli edifici con destinazione diversa da quella residenziale</u></p> <p>Per tutte le zone fatte salve diverse disposizioni specifiche</p>

<p>Art. 52 Destinazioni d'uso / ZONE A, B, C1, C1.1, C2, PU / Destinazione "RC"</p> <p>Per i parcheggi privati pertinenziali valgono le disposizioni del precedente art. 44 (Dotazioni di parcheggi privati pertinenziali). Per le destinazioni non residenziali può essere prescritta una maggiore superficie a parcheggio.</p>	<p><u>Parcheeggi privati pertinenziali</u> (ZONE A, B, C1, C1.1, C2, PU)</p>
<p>Art. 52 Destinazioni d'uso / ZONE A, B, C1, C1.1, C2, PU / Destinazione "RC"</p> <p>Per le destinazioni commerciali o direzionali, con volume superiore al 25% del volume complessivo dell'edificio è prescritta una dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico in misura non inferiore a 40 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento; tale rapporto può essere conseguito entro il limite del 50%, anche mediante vincolo di destinazione di aree private.</p>	<p><u>Parcheeggi Pubblici</u> (ZONE A, B, C1, C1.1, C2, PU)</p> <p>Destinazioni commerciali o direzionali, con volume superiore al 25% del volume complessivo dell'edificio</p>
<p>Art. 56 Disciplina delle Unità Edilizie / D.1) Unità edilizie interne al Centro Storico</p> <p>Nel caso che gli interventi propongano l'incremento delle destinazioni commerciali, direzionali esistenti devono provvedere all'integrazione delle dotazioni di aree a servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per parcheggi pubblici o di uso pubblico in misura non inferiore a 50 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento aggiuntiva; tale rapporto può essere conseguito entro il limite del 50%, anche mediante vincolo di destinazione di aree private; - per verde o piazze pedonali in misura non inferiore a 50 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento aggiuntiva; <p>Per le dotazioni di aree a servizi succitate, in caso di intervento edilizio diretto, il Comune può autorizzare la monetizzazione dei parcheggi in oggetto, mediante determinazione dell'importo corrispondente da parte della Giunta Comunale.</p>	<p><u>Parcheeggi e aree Pubbliche nelle Unità Edilizie interne al Centro Storico per interventi che propongano l'incremento delle destinazioni commerciali, direzionali esistenti</u></p>
<p>Art. 62 Insempiamenti artigianali - industriali (Zone "D1")</p> <p>Oltre ai servizi pubblici e/o di uso pubblico previsti dalla legislazione vigente, al servizio delle nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e delle ristrutturazioni edilizie con modifiche di destinazione d'uso, deve essere prevista la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali di cui all'art. 44</p>	<p><u>Parcheeggi pubblici</u></p> <p><u>Parcheeggi privati pertinenziali</u> (ZONE D1)</p>
<p>Art. 63 Insempiamenti commerciali, direzionali (Zona "D2")</p> <p>Oltre ai servizi pubblici e/o di uso pubblico previsti dalla legislazione vigente ed in particolare a quanto previsto dalla L.R. 15/2004, al servizio delle nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e delle ristrutturazioni edilizie con modifiche di destinazione d'uso, deve essere prevista la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali di cui all'art. 44</p>	<p><u>Parcheeggi pubblici</u></p> <p><u>Parcheeggi privati pertinenziali</u> (ZONE D1)</p>
<p>art. 66 Attività di vendita aperte al pubblico</p> <p>L'insediamento di attività di vendita aperte al pubblico all'interno di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni edilizie, ristrutturazioni urbanistiche che comporti cambio di destinazione d'uso anche senza opere, deve assicurare la disponibilità delle maggiori superfici a parcheggio, tra quelle richieste dalla L.R. 11/2004 e quelle richieste dalla L.R. 15/2004</p>	<p><u>Parcheeggi pubblici</u> <u>(LR 11/04 – LR 15/04)</u></p>